

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD****III SEZIONE CIVILE****DOTT. ALESSANDRO AULETTA****Udienza del 22.12.2015**

È presente per l'interventore a favore della posizione del debitore e per delega dell'avv. D'Ambrosio Borselli l'avv. Franco Massari il quale insiste affinché si provveda alla adozione dei provvedimenti conseguenti alla mancata integrazione documentale nei termini richiesti dal giudice nonché per l'adozione di una statuizione sulle spese.

Il Giudice

LETTO il verbale che precede,
RILEVATO che con provvedimento del 23.9.2015 il sottoscritto magistrato ha posto in evidenza il mancato deposito della documentazione di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c, e convocato le parti per l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
RITENUTO, a fronte della mancata produzione della documentazione prescritta dalla legge, di dover dichiarare l'estinzione della procedura;
RITENUTO, infine, che in virtù dell'art. 632, ult. comma, c.p.c. (e della *relatio* che esso contiene all'art. 310 c.p.c.) le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

DICHIARA ESTINTA la procedura **n. 117/2014**;
ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari (Ufficio provinciale di Napoli 2) di provvedere, una volta divenuto definitivo il presente provvedimento, alla cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto in data 7.5.2014 ai nn. 25527/13705, a favore di Unicredit s.p.a. e contro Russo Nunzia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Le spese RESTANO A CARICO della parte che le ha anticipate.
Si comunichi a tutte le parti.
Aversa, 22.12.2015

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Alessandro Auletta

